

La prescrizione non “blocca” la confisca del prezzo del reato

La natura non sanzionatoria impone che la responsabilità sia accertata con una sentenza di condanna anche se seguita da declaratoria di prescrizione

/ Stefano COMELLINI

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 31617 depositata ieri, sono state chiamate a risolvere due questioni controverse, tra loro collegate: da un alto, se sia **possibile** disporre la **confisca del prezzo del reato anche** qualora questo sia dichiarato **prescritto**, ovvero quando **manchi** una sentenza di condanna o di patteggiamento; dall'altro, se per la confisca di somme di denaro depositate su **conto corrente** debba disporsi l'**ablazione per equivalente** ovvero quella **diretta** e, in quest'ultimo caso, se debba o meno ricercarsi, e in che limiti, il **nesso pertinenziale** tra denaro e reato.

La prima questione è definita dal Collegio di risalente **problematicità**, per un contesto normativo che ha visto negli anni proliferare **diverse figure** di “**confisca**”, a comporre un caleidoscopio di istituti, nel codice sostanziale e nelle leggi speciali, condizionati dalla specifica e variegata **natura** della *res* da assoggettare alla misura, al reato cui la cosa si riferisce, e dagli **esiti** del **processo** in cui il vincolo viene applicato.

Di qui, una **complessa evoluzione** giurisprudenziale e dottrinale, di cui le Sezioni Unite danno diffusamente conto e dalla quale si ricava il convincimento che la **confisca del “prezzo del reato”** (inteso quale corrispettivo dato o promesso per indurre, istigare o determinare taluno a commettere il reato) **non** abbia **natura punitiva**, posto che il patrimonio dell'imputato **non** viene colpito in misura **eccedente** il *pretium sceleris*, direttamente proveniente dal fatto illecito e per il quale non si avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione perché frutto di un negozio contrario a norme imperative.

In altre parole, la *res* non è **mai entrata** a far parte del **patrimonio** del reo perché rappresenta la **retribuzione** per l'**illecito**, pur mantenendo una sua **pericolosità intrinseca** che legittima la **confisca necessaria** ex art. 240, comma 2 n. 2 c.p. La natura **non sanzionatoria** della confisca del prezzo del reato impone quindi – anche in ossequio all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (n. 49/2015) – che la **responsabilità** venga accertata con una sentenza di **condanna anche** se il processo venga successivamente definito con una declaratoria di **estinzione** del reato per **prescrizione**.

Altrimenti, si dovrebbe legittimare un sistema che – dopo

aver accertato la sussistenza del **reato**, la **responsabilità** del suo autore e la percezione da parte di questi di una *res* quale prezzo del reato – **non** permetta l'**ablazione** di tale prezzo per il solo maturare del **termine prescrizione**, che incide sulla pena ma non sulla misura di sicurezza patrimoniale.

D'altronde, il reo che **non rinuncia** alla **prescrizione** – sempre rinunciabile ex art. 157 c.p. – **accetta**, di fatto, la precedente **dichiarazione di responsabilità**, così da rendere inaccettabile che il conseguente provvedimento estintivo possa vanificare l'ablazione del prezzo del reato dal suo patrimonio.

Anche la **confisca diretta** del profitto di reato disciplinata dall'art. 322-ter c.p. (in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione) presuppone un'analoga nozione di “**condanna**” pur se successivamente seguita da una **declaratoria di prescrizione** del reato.

Situazione diversa si ha per la distinta figura della **confisca per equivalente** (o di valore) – sempre prevista al citato art. 322-ter c.p. per il profitto o il prezzo di reati contro la Pubblica Amministrazione – che, per costante giurisprudenza di legittimità, ha natura **sanzionatoria**, in quanto sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dall'illecito.

Confisca diretta se il profitto del reato è costituito da denaro

Di qui prende le mosse la valutazione del **secondo tema** all'attenzione delle Sezioni Unite. Proprio la natura sanzionatoria, perché **afflittiva**, della confisca per equivalente – che colpisce, nell'impossibilità della confisca diretta, le **disponibilità economiche** del reo e non la cosa derivante dal reato – fa sì che qualora il profitto o il prezzo del reato sia costituito da una somma di **denaro**, essa perda qualunque connotato di **autonomia** quanto all'identificabilità fisica, mescolata al patrimonio dell'autore dell'illecito.

Si tratta quindi di confisca **diretta** che, per la particolare natura del bene, non necessita di prova della derivazione diretta dal reato.